

## IVA

### ***Adempimenti e obblighi dell'esportatore abituale***

di **EVOLUTION**

**Gli esportatori abituali sono soggetti che svolgono in maniera significativa un'attività rivolta verso operatori esteri e, in conseguenza, per effetto della detassazione delle operazioni attive, si trovano fisiologicamente a “soffrire” uno sbilanciamento finanziario. Per evitare tali conseguenze e di dover attendere l'erogazione dei rimborsi Iva possono avvalersi del plafond.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa degli adempimenti e degli obblighi a carico dell'esportatore abituale, anche alla luce di una redente risposta dell'Agenzia delle Entrate.

L'[articolo 20, D.Lgs. 175/2014](#) ha modificato l'[articolo 1, comma 1, lettera c\), D.L. 746/1983](#) ponendo in capo all'esportatore abituale l'onere dell'invio della **dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle entrate (in precedenza era invece il suo fornitore che inviava all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute).

L'obbligo di invio telematico viene quindi posto in capo al soggetto che, effettivamente, **beneficia dell'utilizzo del plafond**.

Alla luce della nuova impostazione, l'**esportatore abituale**:

- **compila** la lettera d'intento e la **trasmette** in via telematica all'Agenzia delle entrate;
- **riceve** la ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera d'intento trasmessa;
- **consegna** al proprio fornitore, oppure in dogana, la lettera d'intento unitamente alla copia della ricevuta di presentazione telematica della stessa.

Solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta, e averne effettuato il

riscontro telematico, il fornitore può emettere **fattura recante il titolo di non imponibilità**.

La dichiarazione d'intento va **trasmessa** direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il *software* "dichiarazione d'intento", disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

In caso d'invio tramite **intermediario**, questi deve rilasciare al dichiarante l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione d'intento, oltre a consegnare allo stesso una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione d'intento si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle entrate **riceve i dati**.

Una volta pervenuta la **ricevuta** telematica di presentazione l'esportatore abituale consegna la lettera d'intento, escludendo il quadro A, e la relativa ricevuta.

Per quanto riguarda gli altri **adempimenti** relativi alle dichiarazioni d'intento non sono invece state previste modifiche. In particolare:

- la dichiarazione d'intento deve essere progressivamente **datata e numerata**;
- la dichiarazione d'intento va **annotata** entro i 15 giorni successivi all'emissione in apposito registro da tenere ai sensi [dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972](#); si ricorda, comunque, che per effetto delle semplificazioni di cui alla **28/1997**, l'annotazione può avvenire in apposita sezione del registro Iva delle vendite o dei corrispettivi;
- la dichiarazione d'intento deve essere **conservata** con le modalità previste dall'[articolo 39, D.P.R. 633/1972](#).

Dal 2002 gli esportatori abituali sono esonerati dall'obbligo di annotare mensilmente nei registri Iva i "carichi" e gli "scarichi" del *plafond*; in ogni caso, tali dati devono essere forniti attraverso il **quadro VC** della dichiarazione annuale Iva, ovvero su specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Infine, si evidenzia che in caso di **accertamento** in capo all'esportatore abituale, contestante la non imponibilità Iva ex [articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972](#), definitosi con il **versamento dell'intero ammontare** dell'Iva dovuta dal contribuente in qualità di debitore d'imposta, nonché delle sanzioni e degli interessi, è riconosciuta la possibilità all'esportatore abituale stesso di **esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a seguito dell'accertamento**.

Lo ha precisato la recente **Risposta n. 28 dell'Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2018**, recante chiarimenti circa l'applicazione dell'[articolo 60 del decreto Iva](#), confermando peraltro quanto già affermato dalla [circolare 35/E/2013](#).



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Developed by valcarenghi / firepack